



COMUNE DI GARGNANO
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E ORDINAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 26 novembre 2025

SOMMARIO

Titolo 1

Denuncia causa di morte e accertamento decessi

- Art 1 - Denuncia caso di morte
- Art. 2 - Denuncia caso di morte di persona priva di assistenza
- Art. 3 - Trasporto del corpo
- Art. 4 - Denuncia causa di morte
- Art. 5 - Denuncia parti di cadavere, resti mortali o ossa umane
- Art. 6 - Accertamento del medico necroscopo
- Art. 7 - Disposizioni per i nati morti
- Art. 8 - Casi di morte per malattie infettive
- Art. 9 - Pratiche per trasporto, sepoltura, imbalsamazione e cremazione
- Art. 10 - Nulla osta dell'Autorità Giudiziaria per cause delittuose
- Art. 11 - Inumazione di parti del corpo umano a seguito di operazione chirurgica
- Art. 12 - Interruzioni di gravidanza e nati morti
- Art. 13 - Riscontro diagnostico
- Art. 14 - Risultato e comunicazione del riscontro diagnostico

Titolo 2

Periodo di osservazione dei cadaveri

- Art. 15 - Osservazione e divieti
- Art. 16 - Casi di morte improvvisa o apparente
- Art. 17 - Casi di morte per malattia infettiva e casi speciali
- Art. 18 - Condizioni del presunto cadavere durante l'osservazione
- Art. 19 - Ambienti idonei all'osservazione
- Art. 20 - Salme assistite e non assistite durante l'osservazione

Titolo 3

Autopsie e imbalsamazioni

- Art. 21 - Disposizioni in caso di autopsia
- Art. 22 - Disposizioni in caso di imbalsamazione

Titolo 4

Deposizione dei cadaveri nei feretri

- Art. 23 - Deposizione del cadavere nel feretro
- Art. 24 - Caratteristiche del feretro
- Art. 25 - Divieto di rimozione dei cadaveri e di appropriazione di oggetti presenti nei feretri
- Art. 26 - Chiusura del feretro

Titolo 5

Disposizioni per il trasporto dei cadaveri

- Art. 27 - Trasporto di cadavere
- Art. 28 - Autorizzazione al trasporto
- Art. 29 - Trasporto di cadavere portatore di radio-attività o malattia infettiva
- Art. 30 - Trasporto in caso di cremazione
- Art. 31 - Trasporto all'estero, dall'estero o da comune a comune
- Art. 32 - Permesso di seppellimento
- Art. 33 - Rilascio cadaveri a scopo di studio, indagini scientifiche e trapianto terapeutico
- Art. 34 - Trasporto di ossa umane e resti mortali assimilabili
- Art. 35 - Svolgimento del servizio per il rito e il corteo funebre

Titolo 6

Consegna dei cadaveri al cimitero

Art. 36 - Autorizzazioni

Art. 37 - Obblighi di registrazione in capo al Responsabile del servizio di custodia del cimitero

Art. 38 - Camera mortuaria del cimitero e divieto di riapertura del feretro

Titolo 7

Disciplina relativa alle cremazioni

Art. 39 - Cremazione

Art. 40 - Servizio di cremazione

Art. 41 - Cremazione di cadaveri e autorizzazioni

Art. 42 - Composizione e trasporto delle urne cinerarie

Art. 43 - Destinazione delle ceneri derivanti dalla cremazione di cadaveri

Art. 44 - Cremazione di ossa e di resti mortali

Art. 45 - Destinazione delle ceneri della cremazione di ossa e di resti mortali

Art. 46 - Affidamento dell'urna cineraria

Art. 47 - Soggetto affidatario

Art. 48 - Autorizzazione all'affidamento

Art. 49 - Luogo della conservazione

Art. 50 - Controlli e registro degli affidamenti

Art. 51 - Dispersione delle ceneri

Art. 52 - Incaricato della dispersione

Art. 53 - Autorizzazione alla dispersione

Art. 54 - Luoghi di dispersione delle ceneri

Art. 55 - Registro delle dispersioni

Titolo 8

Ordinamento dei servizi cimiteriali

Art. 56 - Individuazione dei cimiteri e relativo regime giuridico

Art. 57 - Ufficio Servizi Cimiteriali

Art. 58 - Personale addetto ai servizi cimiteriali

Art. 59 - Manutenzione delle aree cimiteriali

Art. 60 - Prerogative del comune su monumenti e ricordi funebri

Art. 61 - Imprese esecutrici di lavori nei cimiteri

Titolo 9

Norme generali di condotta e vigilanza

Art. 62 - Orari di apertura del cimitero

Art. 63 - Orari dei funerali

Art. 64 - Norme di condotta per visitatori e imprese

Art. 65 - Rimozione di ornamentazioni indecorose o pericolanti

Art. 66 - Divieto di assistere alle esumazioni

Art. 67 - Sepolture private fuori dal cimitero

Art. 68 - Vigilanza da parte di Sindaco, Responsabile del servizio di custodia del cimitero e ASL

Art. 69 - Rifiuti cimiteriali

Titolo 10

Norme per le sepolture

Art. 70 - Avanti diritto alla sepoltura nei cimiteri comunali

Art. 71 - Tipologie di sepoltura

Titolo 11

Disciplina relativa alle inumazioni

- Art. 72 - Idoneità e suddivisione delle aree destinate alle inumazioni
- Art. 73 - Caratteristiche della fossa per inumazione e riconoscimento del defunto
- Art. 74 - Modalità di inserimento della cassa nella fossa
- Art. 75 - Inumazione del feretro
- Art. 76 - Inumazione delle ceneri per lenta dispersione
- Art. 77 - Ornamenti alle fosse

Titolo 12

Disciplina relativa alle tumulazioni

- Art. 78 - Divieto di intraprendere opere senza autorizzazione
- Art. 79 - Regime concessorio dei loculi
- Art. 80 - Rinuncia alla concessione
- Art. 81 - Revoca della concessione
- Art. 82 - Piastre di marmo e ornamenti ai loculi

Titolo 13

Disciplina relativa alle tombe di famiglia private

- Art. 83 - Regime concessorio delle tombe di famiglia
- Art. 84 - Concessioni di oltre 99 anni rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976
- Art. 85 - Costruzione privata di tombe giardino e tombe monumentali
- Art. 86 - Sepolcro familiare
- Art. 87 - Sepolcro collettivo
- Art. 88 - Rinuncia al diritto d'uso
- Art. 89 - Rinuncia alla concessione
- Art. 90 - Revoca della concessione

Titolo 14

Posizionamento dei resti mortali

- Art. 91 - Resti mortali
- Art. 92 - Ossario comune e urnette ossario
- Art. 93 - Regime concessorio delle urnette ossario
- Art. 94 - Rinuncia alla concessione
- Art. 95 - Revoca della concessione
- Art. 96 - Piastre di marmo e ornamenti alle urnette ossario

Titolo 15

Esumazioni ordinarie e straordinarie

- Art. 97 - Esumazioni ordinarie
- Art. 98 - Trattamenti di igienizzazione e disinfezione
- Art. 99 - Posizionamento dei resti mortali
- Art. 100 - Salma non demineralizzata
- Art. 101 - Esumazioni straordinarie

Titolo 16

Estumulazioni ordinarie e straordinarie

- Art. 102 - Estumulazioni ordinarie
- Art. 103 - Inumazioni per la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione
- Art. 104 - Alternative all'inumazione
- Art. 105 - Estumulazioni straordinarie

Titolo 17

Illuminazione votiva

Art. 106 - Tipi di illuminazione

Art. 107 - Illuminazione votiva mediante ceri

Art. 108 - Illuminazione votiva mediante lampade elettriche

Titolo 18

Responsabile del servizio di custodia del cimitero

Art. 109 - Affidamento e custodia del cimitero

Art. 110 - Obblighi del Responsabile del servizio di custodia del cimitero

Art. 111 - Vaccinazioni per gli addetti ai lavori nel cimitero

Titolo 19

Disposizioni finali

Art. 112 - Divieto di operazioni tendenti alla riduzione del cadavere e reato di vilipendio di cadavere

Art. 113 - Lapidi, cippi e oggetti di valore rinvenuti

Art. 114 - Conseguenze contravvenzionali per comportamenti non convenienti

Art. 115 - Sanzioni

Art. 116 - Casi atipici

Art. 117 - Costi dei servizi cimiteriali e delle concessioni amministrative

Art. 118 - Normativa di riferimento

Art. 119 - Entrata in vigore del Regolamento

Allegato A: Costi dei servizi cimiteriali e delle concessioni amministrative

Allegato B: riferimenti normativi

TITOLO 1

DENUNCIA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DECESSI

Art. 1 - Denuncia caso di morte

1. I familiari, congiunti o persone conviventi con il defunto o loro delegato, i direttori di istituti, di ospedali e di qualunque altra collettività di persone conviventi devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso.
2. All'atto della denuncia devono indicare esattamente data e ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti età, sesso, stato civile (se conosciuto), domicilio, data di nascita del defunto, di cui ai moduli forniti dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 2 - Denuncia caso di morte di persona priva di assistenza

1. Chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto a persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, fornendo tutte le notizie che possono risultare utili a stabilire le cause della morte.

Art. 3 - Trasporto del corpo

1. Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri associati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il cadavere sarà trasportato alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero.
2. Quando invece la morte potrà essere accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del Cimitero, a meno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo potrà essere rimosso solo dopo la visita giudiziaria.

Art. 4 - Denuncia causa di morte

1. A termini dell'art. 103 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, tutti gli esercenti la professione di medico devono, in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo loro ne è stata la causa. La denuncia della causa di morte, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.
2. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.
3. Resta l'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile anche per i medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria.
4. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere tutte le indicazioni previste dal D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e dalla Legge 23 dicembre 1978 n. 883.
5. A seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, si devono osservare le disposizioni contenute nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 s.m.i. e nella Legge 23 dicembre 1978 n. 883.
6. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
7. Presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

Art. 5 - Denuncia parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere, ossa umane o resti mortali, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.
2. Il Sindaco incarica dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli

accertamenti all'Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6 - Accertamento del medico necroscopo

1. Ricevuta la denuncia di un decesso, il medico necroscopo procede al sopralluogo, all'accertamento e al rilascio del certificato delle constatazioni eseguite.
2. I medici necroscopi dipendono per tale attività dalle Aziende Sanitarie Locali e a queste riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale, salvo i casi previsti dai successivi articoli 16, 17 e 18.
3. La visita del medico necroscopo dev'essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso. Il Medico ha il compito di accertare la morte redigendo il certificato di cui all'ordinamento dello Stato Civile.

Art. 7 - Disposizioni per i nati morti

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 s.m.i.

Art. 8 - Casi di morte per malattie infettive

1. In tutti i casi di morte per malattie infettive diffusive, il medico deve darne subito avviso all'Azienda Sanitaria Locale per i necessari provvedimenti di disinfezione, osservando di tutte le disposizioni vigenti sulla profilassi delle malattie infettive.

Art. 9 - Pratiche per trasporto, sepoltura, imbalsamazione e cremazione

1. Sulla dichiarazione dei medici, incaricati di constatare il decesso e verificare che la morte sia accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco o per esso l'Ufficiale dello Stato Civile autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, la sepoltura, l'imbalsamazione o la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo, sentita l'Azienda Sanitaria Locale.

Art. 10 - Nulla osta dell'Autorità Giudiziaria per cause delittuose

1. Sul dubbio che un decesso possa essere dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi la salma sarà lasciata nel luogo e nella posizione in cui si trova, coperta con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà dato le opportune disposizioni.

Art. 11 - Inumazione di parti del corpo umano a seguito di operazione chirurgica

1. Per l'inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazione chirurgica è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco, che provvederà per l'inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare agli atti con l'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

Art. 12 - Interruzioni di gravidanza e nati morti

1. I medici e le ostetriche hanno l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il sesto mese di gravidanza ed i nati morti dopo il settimo mese fino al termine della gestazione.
2. Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intra-uterina, il sesso se riconoscibile e le cause certe o probabili della morte del feto e dell'aborto.
3. Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il sesto mese e dei nati morti dopo il settimo mese fino al termine della gestazione.

Art. 13 - Riscontro diagnostico

1. I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della Legge 15 febbraio 1961 n. 83.
2. Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle

cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

3. L'Azienda Sanitaria Locale può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte.

4. Il riscontro diagnostico è eseguito alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga necessario. Nelle cliniche universitarie o negli ospedali è eseguito dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio. Vanno evitate mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

5. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

6. Restano salvi i poteri dell'autorità giudiziaria nei casi di competenza.

7. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente del D.LGS. 17 marzo 1995 N. 230.

Art. 14 - Risultato e comunicazione del riscontro diagnostico

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura al Sindaco, per eventuale rettifica da parte dell'Azienda Sanitaria Locale della scheda di morte.

2. Quando la causa di morte è una malattia infettiva diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi prima dell'art. 254 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265.

3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

TITOLO 2

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 15 - Osservazione e divieti

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione, trattamenti conservativi o conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti specifici.

Art. 16 - Casi di morte improvvisa o apparente

1. Nei casi di morte improvvisa, in presenza di dubbio di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo ne accerti la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti specifici.

Art. 17 - Casi di morte per malattia infettiva e casi speciali

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, o nei casi in cui altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'Azienda Sanitaria Locale il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nella apposita camera mortuaria a meno di 24 ore. Potrà ordinarne anche il trasporto urgente alla camera mortuaria del cimitero, mediante carro apposito e chiuso, per il periodo d'osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto.

Art. 18 - Condizioni del presunto cadavere durante l'osservazione

1. Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

2. Premesse sempre le necessarie pratiche di igiene da usarsi sul presunto cadavere, come se si trattasse di persona viva, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo, vestirlo o lasciarlo in abbandono prima della

visita medica di controllo.

3. Non è permesso ritrarre dal cadavere la maschera mortuaria se non dopo il periodo indicato negli articoli precedenti.

Art. 19 - Ambienti idonei all'osservazione

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda Sanitaria Locale in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui al D.LGS. 17 marzo 1995 N. 230.

2. Il deposito di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune anche presso ospedali, istituti sanitari o in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Art. 20 - Salme assistite e non assistite durante l'osservazione

1. I parenti e chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) dell'art. 19.

2. Nei casi di salme non assistite direttamente e continuativamente, sarà provveduto affinché le medesime siano poste in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

TITOLO 3 AUTOPSIE E IMBALSAMAZIONI

Art. 21 – Disposizioni in caso di autopsia

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria a norma dell'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale pubblicate con R.D. 29 maggio 1931 n. 602, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica da parte dell'Azienda Sanitaria Locale della scheda di morte.

3. Quando come la causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva, va data urgente comunicazione al Sindaco o all'Azienda Sanitaria Locale, che vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934 n. 1265.

4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni precedentemente esplicate.

5. Quando, nel corso di un'autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 22 - Disposizioni in caso di imbalsamazione

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti sotto controllo dell'Azienda Sanitaria Locale da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per far eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:

a) dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. Il trattamento antiputrefattivo è eseguito dall'Azienda Sanitaria Locale o da altro personale tecnico da essa delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui al Titolo 2.

4. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente del D.Lgs. 17 marzo 1995 N. 230.

TITOLO 4

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 23 - Deposizione del cadavere nel feretro

1. Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.
2. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito o avvolto in un lenzuolo.
3. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere, possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.
4. Qualora ve ne sia richiesta da parte di almeno uno dei parenti più prossimi e a condizione che le caratteristiche della fossa e quelle delle casse lo consentano, in una stessa fossa possono essere sepolti, seppur distintamente, un minore di anni dieci e un maggiore di anni dieci legati in vita da vincoli di genitorialità o fratellanza.

Art. 24 - Caratteristiche del feretro

1. Per feretri ad inumazione e tumulazione è vietato l'uso di casse con caratteristiche difformi da quanto prevedono gli artt. 75 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e s.m.i. Ciò vale anche per le urne contenenti resti cinerari oggetto di inumazione.
2. I feretri da deporsi nelle sepolture ad inumazione devono essere di legno dolce (abete o pioppo) e avere le pareti di spessore non inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
3. Per le tumulazioni i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a mm 0,66 se di zinco e mm 1,5 se di piombo, saldata a fuoco o sigillata con materiale a perfetta tenuta, e in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di mm 30. La cassa deve avere una valvola depuratrice di sfiato, in modo da evitare rigonfiamenti e rotture della cassa stessa.

Art. 25 – Divieto di rimozione dei cadaveri e di appropriazione di oggetti presenti nei feretri

1. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
2. E' vietato spogliare i cadaveri e appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi e qualsiasi altro oggetto presente nel feretro.

Art. 26 - Chiusura del feretro

1. Sul feretro, chiuso definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa metallica con nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.
2. E' facoltà della famiglia del defunto collocare nel feretro una bocchetta chiusa a ceralacca contenente le indicazioni ritenute convenienti ed opportune.
3. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta un'adeguata quantità di segatura in legno, torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi gocciolamento di liquidi.

TITOLO 5

DISPOSIZIONI PER IL TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 27 - Trasporto di cadavere

1. Si definisce "trasporto di cadavere" l'attività di trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, dopo l'accertamento di morte effettuato dal medico necroscopo, compresi il prelievo e la movimentazione del feretro.
2. Il trasporto dei cadaveri può essere effettuato dalle imprese autorizzate allo svolgimento di attività funebre, nel

rispetto della legge e del presente Regolamento.

3. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, da consegnare al Responsabile del servizio di custodia del cimitero.
4. Per i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 s.m.i.
5. Qualora non sia previsto l'uso obbligatorio della duplice cassa (di legno e di zinco), per il trasporto di cadavere è sempre d'obbligo l'impiego della cassa di legno, anche quando si tratti di cadaveri di professanti un culto diverso da quello cattolico.
6. Il trasporto funebre in ambito comunale è eseguito da personale numericamente adeguato, che si determina nel numero minimo di quattro operatori, compreso l'autista del carro funebre.
7. Il trasporto dei cadaveri al cimitero è gratuito, per gli iscritti fra gli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita, e a pagamento per gli abbienti secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 s.m.i.

Art. 28 - Autorizzazione al trasporto

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane fuori dal Comune o entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono.
2. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi comuni.
3. Al rilascio del decreto di autorizzazione è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 29 - Trasporto di cadavere portatore di radio-attività o malattia infettiva

1. Quando la morte è dovuta a una delle malattie infettive diffusive comprese nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che l'Azienda Sanitaria Locale non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Ove non siano state osservate le sopra citate prescrizioni, l'autorizzazione al trasporto prevista può essere concessa soltanto dopo 2 anni dal decesso e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall'Azienda Sanitaria Locale.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando si tratti di malattie infettive diffusive comprese nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità.
5. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda Sanitaria Locale dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 30 - Trasporto in caso di cremazione

1. Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito devono essere autorizzati dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 31 - Trasporto all'estero, dall'estero o da Comune a Comune

1. Per il trasporto all'estero, dall'estero o da Comune a Comune allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, le salme devono essere racchiuse in duplice cassa, una di legno e l'altra di metallo, e devono essere osservate scrupolosamente, anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 s.m.i.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno cc. 500 di formalina F.U. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di

trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

3. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

4. Preparato il feretro, il trasporto fuori comune dovrà farsi con carro apposito chiuso. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

5. Per i trasporti di salme da o per uno degli stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937 n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 s.m.i.

6. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 si fa riferimento agli artt. 28 e 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 s.m.i.

7. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama l'art. 11 del R.D. 16 giugno 1938 n. 1055, Decreto che approva e rende esecutiva la Convenzione del 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia.

Art. 32 - Permesso di seppellimento

1. In linea con l'art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396:

a) Non si può far luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa.

b) L'ufficiale dello stato civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare l'esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta.

2. In caso di cremazione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 79 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

3. In linea con gli artt. 5 e 6 del Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285:

a) Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.

b) Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

c) L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, a norma del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 sull'ordinamento dello stato civile. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui ai punti precedenti.

4. Il feretro proveniente da altro comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al Responsabile del servizio di custodia del cimitero il permesso di seppellimento per le modalità di registrazione.

5. L'eventuale ditta di onoranze funebri potrà partire dalla casa dell'estinto o dal luogo dove si trova il defunto, ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Locale.

Art. 33 – Rilascio cadaveri a scopo di studio, indagini scientifiche e trapianto terapeutico

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da e per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento o alle indagini scientifiche richiamando, per quanto concerne la riconsegna della salma, quanto disposto dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 s.m.i.

2. Il rilascio di cadaveri a scopo di studio ed il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico dovranno avvenire in linea con la Legge 2 dicembre 1975 n. 644 e relativo Regolamento D.P.R. 16 giugno 1977 n. 409, sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 40, 41, 42, 43 e 44 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 s.m.i.

Art. 34 - Trasporto di ossa umane e resti mortali assimilabili

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,66 saldata a fuoco, portante nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa e i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Art. 35 - Svolgimento del servizio per il rito e il corteo funebre

1. Il carro funebre dovrà trovarsi nel luogo in cui si trova il cadavere almeno venti minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del rito funebre.
2. I cortei funebri devono, di regola, seguire la via più breve dal luogo in cui si trova il defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dal luogo in cui si trova il defunto al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose. I cortei funebri non devono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.
3. E' fatto obbligo a coloro che effettuano il servizio, se richiesto dall'addetto alla sepoltura da effettuarsi in uno dei cimiteri, di collaborare con quest'ultimo per collocare il feretro nel loculo o nella fossa.

TITOLO 6 CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

Art. 36 – Autorizzazioni

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione al trasporto e dall'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile (Permesso di Seppellimento) a norma dell'art. 6 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, dell'art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, in linea con la Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22 e relativo Regolamento 9 novembre 2004 n. 6.
2. Tali atti saranno ritirati dal Responsabile del servizio di custodia del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.
3. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda Sanitaria Locale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 37 – Obblighi di registrazione in capo al Responsabile del servizio di custodia del cimitero

1. Il Responsabile del servizio di custodia del cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'articolo precedente.
2. Egli riporta in apposito registro in doppio esemplare:
 - a) Le inumazioni che vengono eseguite, precisando nome, cognome, età, luogo di nascita, data di nascita e data di morte del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione, anno, giorno e ora dell'inumazione, numero portato dal cippo e numero del permesso di seppellimento;
 - b) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta

dall'autorizzazione del Sindaco;

d) Qualsiasi variazione avvenuta per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri, trasporto di ceneri o per qualsiasi altro avvenimento.

3. I registri indicati all'articolo precedente devono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi.

4. Un registro viene conservato presso il cimitero, l'altro deve essere consegnato, ad ogni fine anno, al Comune per essere conservato negli archivi.

Art. 38 – Camera mortuaria del cimitero e divieto di riapertura del feretro

1. La camera mortuaria del cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri, durante e dopo il tempo dell'osservazione, in attesa di essere inumati o tumulati, senza riguardo alla religione che avesse professato il defunto.

2. Avvenuta la consegna del feretro al Responsabile del servizio di custodia del cimitero, non sarà più permesso toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

TITOLO 7

DISCIPLINA RELATIVA ALLE CREMAZIONI

Art. 39 - Cremazione

1. La cremazione consiste nell'incenerimento del cadavere, delle ossa rinvenute in occasione di esumazioni ed estumulazioni e di eventuali resti mortali non ancora completamente mineralizzati.

2. La Legge 30 marzo 2001 n. 130 stabilisce che la gestione dei crematori spetta ai Comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'art. 113 del Testo Unico delle leggi dell'Ordinamento degli Enti Locali.

Art. 40 – Servizio di cremazione

1. Qualora i cimiteri comunali non dispongano di un crematorio, la cremazione dovrà di regola avvenire presso il più vicino cimitero che ne disponga o in alternativa presso quello del capoluogo di provincia.

2. Il Comune è tenuto a stipulare a proprie spese un'apposita convenzione per assicurare il servizio di cremazione.

Art. 41 - Cremazione di cadaveri e autorizzazioni

1. La cremazione dei cadaveri di persone decedute nell'ambito del territorio comunale viene autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile sulla base della volontà espressa dal defunto, nei modi di seguito indicati, oppure, in assenza di volontà contraria espressa dal defunto, sulla base della volontà espressa dai familiari di grado più elevato:

a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa. Ai fini della cremazione risulta indifferente la forma testamentaria a cui si è fatto ricorso: testamento pubblico, segreto, olografo. Tuttavia in questi due ultimi casi l'esecuzione è subordinata alla pubblicazione. Pertanto la copia autentica, anche per estratto, rilasciata dal notaio che dovrà essere prodotta, dovrà essere munita della certificazione dell'avvenuta pubblicazione;

b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione.

c) dichiarazione su carta libera resa all'Ufficiale dello Stato Civile dal coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto col defunto (quest'ultima se designata) o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile. Nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, la volontà di procedere alla cremazione del defunto deve essere manifestata dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. La dichiarazione dei familiari

può essere resa anche all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza del defunto. In ogni caso la dichiarazione resa viene consegnata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso per l'autorizzazione alla cremazione.

2. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettroalimentate o che le stesse sono state rimosse.

3. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non è corredata dal certificato di necropsia dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a) della Legge 30 marzo 2001 n. 130. In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

4. In presenza della volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

Art. 42 – Composizione e trasporto delle urne cinerarie

1. Le ceneri devono essere diligentemente raccolte in apposita urna.

2. Le urne cinerarie devono portare all'esterno nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.

3. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

4. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombaro appositamente predisposto. Le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne sono stabilite nel Regolamento comunale di igiene e sanità.

5. Il trasporto di urne contenenti le cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 43 - Destinazione delle ceneri derivanti dalla cremazione di cadaveri

1. Le ceneri, diligentemente raccolte in apposita urna, possono essere:

a) conservate in loculi o cellette-ossario disponibili presso il cimitero comunale, stipulando apposito contratto presso gli uffici del Comune;

b) sistemate, fino alla scadenza della concessione esistente, in loculi del cimitero già avuti in concessione per altri feretri, ceneri o resti, purché la presenza dell'urna non impedisca la normale operatività;

c) trasferite per analoghe destinazioni presso cimiteri di altri Comuni;

d) affidate per la conservazione a persone, enti ed associazioni;

e) disperse nei luoghi di cui ai successivi articoli;

f) inumate nel rispetto delle condizioni di cui ai successivi articoli.

2. Le ceneri, se non altrimenti disposto, vengono disperse nel cinerario comune, ove istituito del Cimitero del capoluogo.

3. Le urne cinerarie, a mente del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 s.m.i. possono essere deposte, oltre che al cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.

4. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane nell'archivio del forno crematorio, l'altro presso il Responsabile del servizio di custodia del cimitero o presso chi ha la responsabilità del luogo ove furono deposte le ceneri fuori dal cimitero, ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

Art. 44 - Cremazione di ossa e di resti mortali

1. A richiesta degli aventi titolo, le ossa e i resti mortali non mineralizzati rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo minimo di 10 anni e di estumulazione dopo un periodo minimo di 20 anni, possono essere, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, avviati a cremazione.

2. La cremazione è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge, della persona unita civilmente o del convivente di fatto del defunto (se da quest'ultimo designato) o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.
3. Per la cremazione delle ossa e dei resti mortali non mineralizzati non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.
4. Se i familiari di cui al comma 2 non hanno stabilito niente in merito alla destinazione delle ceneri, queste verranno disperse nel cinerario comune, ove istituito del capoluogo.

Art. 45 - Destinazione delle ceneri della cremazione di ossa e di resti mortali

1. Le ceneri, diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, possono essere:
 - a) deposte in loculo apposito, in regime di concessione amministrativa;
 - b) sistemate, fino alla scadenza della concessione esistente, in loculi già avuti in concessione per altri defunti, purché la presenza dell'urna cineraria non impedisca la normale operatività;
 - b) trasferite per analoghe destinazioni presso cimiteri di altri Comuni;
 - d) disperse ai sensi dell'art. 43 del presente Regolamento;
 - e) affidate a un soggetto affidatario nel rispetto delle volontà del defunto o dei familiari, in linea con le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 46 - Affidamento dell'urna cineraria

1. La scelta dell'affidamento dell'urna contenente le ceneri è rimessa alla volontà del defunto manifestata in una delle seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria all'affidamento fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) dichiarazione, certificata dal presidente, resa, al momento dell'iscrizione o successivamente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
 - c) dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile dai familiari in merito alla volontà espressa verbalmente in vita dal defunto relativamente all'affidamento delle proprie ceneri.

Art. 47 - Soggetto affidatario

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente, associazione, individuati tra gli aventi titolo a comprovare o attestare la volontà del defunto di procedere alla cremazione.
2. L'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell'autorità comunale e specifico processo di verbale di consegna a persona legittimata a custodire l'urna.
3. Il soggetto individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri presenta un'istanza di affidamento, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della Legge 30 marzo 2001 n. 130, allegando la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa.
4. Nell'istanza dovranno essere indicati:
 - a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente e della persona a cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e la contestuale accettazione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - c) il luogo di conservazione e l'eventuale persona diversa a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscrive il verbale di consegna;
 - d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili collegati alla profanazione dell'urna ed alla dispersione delle ceneri non autorizzata;
 - e) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione del luogo della conservazione, se diverso

dalla residenza, entro il termine massimo di 30 giorni.

Art. 48 - Autorizzazione all'affidamento

1. L'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile nei casi in cui il luogo di conservazione delle ceneri si trovi nell'ambito dello stesso territorio comunale.
2. Per le ceneri di persone, decedute nel Comune di Gargnano o conservate in uno dei cimiteri del Comune, ma destinate ad essere conservate in altro Comune, il Comune autorizza il solo trasporto dell'urna.
3. Qualora l'affidatario, decida di trasferire le ceneri, già affidate e custodite nel territorio del Comune di Gargnano in altro Comune, è necessaria una nuova autorizzazione all'affidamento da parte del Comune nel cui territorio verranno custodite.
4. L'autorizzazione dovrà contenere le prescrizioni alle quali dovrà attenersi l'affidatario nella conservazione dell'urna, ivi inclusa l'eventuale variazione del luogo di conservazione della stessa, qualora quello individuato dai richiedenti non appaia adeguato sia in riferimento alla "pietas" nei confronti dei defunti, che per quanto concerne la sicurezza dell'urna stessa.
5. L'affidatario può rinunciare all'affidamento. La rinuncia deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. Le ceneri restituite possono essere conferite al cinerario comune, ove istituito o tumulate in un cimitero scelto dagli aventi titolo.
6. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

Art. 49 - Luogo della conservazione

1. Il luogo ordinario di conservazione e custodia dell'urna cineraria è stabilito nella residenza dell'affidatario o diversamente nell'abitazione indicata, sempre nell'ambito del territorio comunale.
2. Se l'affidatario cambia il luogo di conservazione dell'urna questo deve essere comunicato al Comune entro 10 giorni.
3. In caso di decesso dell'affidatario potrà essere presentata una nuova richiesta di affidamento o altrimenti l'urna dovrà essere restituita al cimitero che, se non diversamente disposto dagli aventi titolo, provvederà alla dispersione nel cinerario comune, ove istituito, ove istituito.
4. L'affidatario che intenda recedere dall'affidamento è tenuto a conferire le ceneri al cinerario comune o a richiederne la tumulazione qualora non venga richiesto l'affidamento da parte di un altro familiare.

Art. 50 - Controlli e registro degli affidamenti

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli, tramite propri incaricati, circa l'effettiva collocazione nel luogo indicato e sulle modalità di conservazione dell'urna cineraria.
2. In caso si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione, e sempre che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 411 del Codice Penale, l'Amministrazione Comunale, eventualmente previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata, imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero comunale.
3. Dovrà essere predisposto presso l'Ufficio di Stato Civile apposito registro cimiteriale nel quale dovranno essere annotati i dati anagrafici del defunto cremato, quelli dell'affidatario, il luogo dell'affidamento, le eventuali variazioni intervenute e gli esiti degli eventuali controlli effettuati.

Art. 51 – Dispersione delle ceneri

1. La scelta della dispersione delle ceneri è rimessa alla volontà del defunto manifestata in vita in forma scritta od orale come segue:
 - a) disposizione contenuta in un testamento pubblicato. La disposizione testamentaria potrà essere fatta valere dall'esecutore testamentario o, in mancanza, da chiunque ne abbia la disponibilità;
 - b) iscrizione certificata dal rappresentante legale ad una associazione di cremazione legalmente riconosciuta, tranne nei casi in cui venga presentata una dichiarazione testamentaria del defunto contraria alla dispersione fatta in data successiva. La dichiarazione resa presso l'associazione deve essere datata e sottoscritta dall'associato di

proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere disperso. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione così come l'attestazione dell'iscrizione del de cuius. L'iscrizione all'associazione vale anche contro il parere dei familiari aventi diritto;

c) dichiarazione del coniuge, della persona unita civilmente o del convivente di fatto del defunto (se da quest'ultimo designato), congiuntamente ai parenti di primo grado o, in mancanza, del parente più prossimo, individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere resa di fronte a pubblici ufficiali e appositamente autenticata.

Art. 52 - Incaricato della dispersione

La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto nella sua manifestazione di volontà. Qualora la persona indicata fosse indisponibile o impossibilitata all'esecuzione, o in mancanza di espressa indicazione da parte del defunto, sono titolati all'esecuzione della dispersione nell'ordine:

- a) coniuge, della persona unita civilmente o del convivente di fatto del defunto (se da quest'ultimo designato);
- b) figli;
- c) altri familiari aventi diritto;
- d) esecutore testamentario;
- e) legale rappresentante dell'associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto;
- f) personale appositamente autorizzato dal Comune che esercita l'attività funebre.

Art. 53 - Autorizzazione alla dispersione

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è concessa dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso. Nel caso in cui la dispersione debba aver luogo in territorio di altro Comune, l'autorizzazione potrà essere concessa solo dopo aver acquisito il nulla osta dal Comune interessato.

2. Chi richiede l'autorizzazione alla dispersione deve presentare apposita domanda, documentando la volontà del defunto ed indicando il luogo della dispersione, anche presentando eventuali supporti cartografici e fotografici e, in caso di dispersione in aree private, consegnando dichiarazione scritta di assenso del proprietario.

3. Chi richiede l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve provvedere al pagamento della vigente tariffa, il cui importo viene determinato dalla Giunta Comunale nei limiti di quello massimo stabilito annualmente dal Ministero dell'Interno per il territorio nazionale.

Art. 54 - Luoghi di dispersione delle ceneri

1. Nel territorio del Comune di Gargnano la dispersione è consentita nei seguenti luoghi:

- a) nel "giardino della memoria" o in analoghe opere eventualmente presenti negli altri cimiteri comunali;
- b) in aree naturali demaniali, a distanza di oltre 200 metri da centri abitati e insediamenti abitativi, con esclusione delle zone adibite a verde attrezzato, a campeggio, a giardini pubblici, ad uso turistico e a distanza di oltre 200 metri da pubblici esercizi;
- c) la dispersione nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti, in modo che non interferisca negativamente sui punti di prelievo di acque ad uso potabile;
- d) in aree private all'aperto con il consenso dei proprietari concesso con dichiarazione scritta, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. La dispersione in questo caso non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.

2. La dispersione è comunque vietata all'interno dei centri abitati come definiti dall'art. 3 comma 1 punto 8 del D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

Art. 55 - Registro delle dispersioni

1. Dovrà essere predisposto, presso l'Ufficio di Stato Civile, apposito registro cimiteriale nel quale dovranno essere annotati i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state disperse, il luogo della dispersione e quello dell'esecutore della dispersione.

TITOLO 8

ORDINAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 56 - Individuazione dei cimiteri e relativo regime giuridico

1. Sono cimiteri comunali del Comune di Gargnano il cimitero del capoluogo e i cimiteri delle frazioni di Bogliaco, Muslone, Navazzo, Sasso, Costa.

1. I cimiteri si compongono di:

- a) Loculi e urne per tumulazione salme e ceneri;
- b) Tombe per inumazione salme e ceneri;
- c) Tombe di famiglia;
- d) Tombe giardino;
- e) Tombe monumentali;
- f) Urnette ossario per resti mortali;

2. I cimiteri anzidetti, i loro eventuali ampliamenti ed i nuovi cimiteri che in futuro dovessero essere realizzati in conformità alle disposizioni degli artt. 54 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 s.m.i, vanno soggetti al regime giuridico proprio del demanio pubblico ai sensi dell'art. 824 comma 2 del Codice Civile e pertanto sono inalienabili, inusucapibili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano e, compatibilmente con esse, dal presente Regolamento.

3. I manufatti, fabbricati, impianti e materiali di arredo relativi ai cimiteri comunali sono di proprietà esclusiva del Comune di Gargnano, salve diverse previsioni normative o pattizie.

4. I piani regolatori cimiteriali possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico, per la quale si ha riguardo anche agli articoli del presente Regolamento.

Art. 57 – Ufficio Servizi Cimiteriali

1. L' Ufficio Servizi Cimiteriali ha il compito di attendere a tutte le pratiche finanziarie, tecniche e amministrative relative al settore cimiteriale, con la sola esclusione di quelle relative ai certificati anagrafici.

2. A titolo esemplificativo, compete all'Ufficio:

- a) monitorare la disponibilità di sepolcreti cimiteriali;
- b) organizzare e coordinare il lavoro del Responsabile del servizio di custodia del cimitero, del seppellitore, degli eventuali custodi e dei soggetti che a qualsiasi titolo svolgano attività in relazione ai cimiteri;
- c) istruire le pratiche relative alle concessioni cimiteriali e curarne ogni relativo adempimento, anche fiscale ed economico finanziario;
- d) provvedere alla programmazione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie;
- e) provvedere alla pubblicazione dei manifesti relativi allo spoglio dei campi cimiteriali, informando i cittadini e le persone interessate sulle operazioni di esumazione ed estumulazione programmate nei cimiteri, indicando zona, numero della tomba o della cella, e data prevista per lo spoglio;
- f) tenere i registri e gli schedari relativi ai sepolcreti concessi in uso ai privati, con il relativo scadenziario;
- g) curare la corretta tenuta e conservazione dei registri previsti dalla legge;
- h) occuparsi di ogni altro compito in materia cimiteriale demandato al Comune dalla legge e dal presente Regolamento.

3. L' Ufficio Servizi Cimiteriali, in collaborazione con l'Ufficio Lavori Pubblici, si occupa di:

- a) istruire, definire ed affidare i lavori per la realizzazione di nuovi cimiteri o l'ampliamento dei cimiteri esistenti;
- b) assicurare la fornitura dei materiali e delle attrezzature necessari al funzionamento dei servizi cimiteriali;
- c) provvedere alla programmazione della manutenzione ordinaria e straordinaria di fabbricati, manufatti, monumenti, giardini e piante ornamentali siti in ambito cimiteriale di pertinenza del comune e la cui manutenzione non spetti a terzi;

4. Anche ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i, la direzione dell'Ufficio Servizi Cimiteriali e tutti i relativi compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica spettano e vengono comunque conferiti

al Responsabile del Settore in cui l'Ufficio è incardinato. Restano escluse da tale competenza solamente le attività che costituiscono diretta estrinsecazione dei poteri di indirizzo e di controllo politico e amministrativo spettanti agli organi di governo comunali e quelle eventualmente attribuite alla competenza inderogabile del Sindaco da specifiche norme di legge.

5. La gestione e la manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti privati, che saranno tenuti al rispetto della legge e del presente Regolamento. Qualora il gestore privato dei cimiteri svolga anche attività funebre, è d'obbligo la separazione societaria nel rispetto della Legge 10 ottobre 1990 n. 287.

Art. 58 - Personale addetto ai servizi cimiteriali

1. Qualora la gestione e la manutenzione dei cimiteri siano pubbliche, il numero del personale addetto ai cimiteri ed il relativo stato giuridico ed economico sono disciplinati dalla pianta organica e dal Regolamento generale per il personale comunale.

2. In caso di gestione pubblica o affidata a soggetti privati, ad uno o più dei cimiteri comunali può essere preposto un Responsabile del servizio di custodia del cimitero, con le seguenti funzioni:

a) ricevere in consegna i feretri giunti al Cimitero accompagnati dai documenti dovuti ed effettuarne la sepoltura, comprensiva della muratura dei loculi e della rimozione della relativa piastra;

b) dare indicazioni affinché i feretri che, per incompletezza di documenti o per inosservanza delle prescrizioni del caso, non potesse prendere in consegna siano collocati nella camera mortuaria di cui il Comune usufruisce, a disposizione dell'Azienda Sanitaria Locale.

c) effettuare le esumazioni ordinarie e straordinarie programmate dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, previa autorizzazione del soggetto competente;

d) custodire il magazzino ed eseguire i lavori di manutenzione ordinaria dell'area cimiteriale;

e) curare la vigilanza all'ingresso, in particolare impedendo l'accesso di veicoli;

f) fornire ai visitatori che le richiedano le informazioni a sua conoscenza sul servizio cimiteriale.

3. Il personale addetto ai cimiteri ha l'obbligo, durante il servizio, di indossare gli elementi identificativi prescritti dal Comune.

4. Al personale addetto ai cimiteri è fatto obbligo di tenere il contegno rispettoso che il luogo e la funzione richiedono ed è vietato ricevere mance, fumare o bere alcolici in servizio, accettare incarichi da privati.

Art. 59 - Manutenzione delle aree cimiteriali

1. Salve le eccezioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree cimiteriali è eseguita a cura e spese del Comune, così come la pulizia dei viali, la cura delle piantagioni ornamentali, il taglio e il trasporto delle erbe, lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali (fiori, ceri, etc.) e lo sgombero dei viali principali in caso di neve. L'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria può essere oggetto di affidamento a soggetti privati, individuati in esito a procedure di evidenza pubblica qualora le condizioni e le caratteristiche dell'affidamento lo rendano necessario.

2. In caso di concessione e per tutto il tempo di questa, i concessionari devono mantenere a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.

3. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune potrà provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario da effettuarsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

4. Le corone di fiori posizionate nelle vicinanze di fosse, loculi o aree verranno rimosse dopo cinque giorni dal seppellimento della salma.

Art. 60 - Prerogative del Comune su monumenti e ricordi funebri

1. In quanto previsto dalla relativa concessione, ricordi funebri, lapidi e monumenti di ogni sorta diverranno di proprietà esclusiva del Comune qualora almeno uno dei parenti o degli affini fino al sesto grado del defunto non presenti istanza per ottenerne la restituzione.

2. L'istanza di cui sopra dovrà essere presentata in forma scritta entro un mese dall'esumazione o estumulazione.

Art. 61 - Imprese esecutrici di lavori nei cimiteri

1. I lavori diversi da quelli di competenza esclusiva del Comune possono essere affidati dai privati ad imprese di loro scelta, che li potranno effettuare solo dopo aver ottenuto la preventiva autorizzazione dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.
2. Le imprese che a qualsiasi titolo svolgono lavori nell'ambito dei cimiteri comunali sono tenute al rispetto del presente Regolamento.
3. I mezzi d'opera utilizzati per il trasporto di persone e materiali non potranno rimanere nel Cimitero che il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico.
4. I materiali di risulta dovranno essere sollecitamente asportati dal Cimitero a cura e spese dell'esecutore dei lavori.
5. Le imprese incaricate dai privati di effettuare lavori nell'ambito dei cimiteri comunali devono osservare l'orario di apertura e chiusura del Cimitero. E' inoltre vietato eseguire lavori:
 - a) nei giorni festivi e prefestivi, salva deroga concessa dall'Ufficio Servizio Cimiteriali a fronte di particolari esigenze tecniche;
 - b) nei tre giorni precedenti la ricorrenza dei defunti e fino alla domenica successiva.
6. Previa autorizzazione da parte dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, i privati potranno dipingere o far tinteggiare le pareti interne ed esterne delle cappelle di famiglia site nei cimiteri comunali con i colori i cui campioni sono depositati presso l'Ufficio stesso.

TITOLO 9

NORME GENERALI DI CONDOTTA E VIGILANZA

Art. 62 - Orari di apertura del cimitero

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dei cimiteri sono determinati secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Municipale, che saranno affisse all'ingresso di ogni Cimitero.
2. Dieci minuti prima della chiusura i cancelli d'ingresso verranno chiusi e tutti coloro che si trovano all'interno dovranno portarsi verso l'uscita in modo che la chiusura non avvenga oltre l'orario previsto. Mentre il cimitero è chiuso, nessuno vi può entrare, ad eccezione degli addetti della polizia municipale, della vigilanza sanitaria, della vigilanza giudiziaria e degli addetti al cimitero nel legittimo esercizio delle loro funzioni.
3. L' Ufficio Servizi Cimiteriali provvederà ad affiggere all'albo dei cimiteri e a pubblicare sul sito web del Comune la tabella degli orari e gli avvisi di loro variazione.

Art. 63 – Orari dei funerali

1. I funerali devono di norma essere celebrati in modo da giungere al cimitero almeno un'ora prima della sua chiusura, onde permettere l'ultimazione delle operazioni di sepoltura.
2. Qualora nell'arco della stessa giornata venissero celebrati distinti funerali, gli interessati dovranno aver cura che un funerale non venga celebrato prima che sia trascorsa almeno un'ora dalla celebrazione di quello precedente.
3. Generalmente, i funerali non si svolgono negli orari pomeridiani del sabato e nella giornata di domenica.

Art. 64 - Norme di condotta per visitatori e imprese

1. All'interno delle aree cimiteriali è vietato ogni atto irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo.
2. A titolo esemplificativo, è vietato:
 - a) consumare cibi, fumare, tenere contegno chiassoso, correre;
 - b) toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, corone, arbusti, ricordi, oggetti ornamentali;
 - c) gettare fiori, e rifiuti in genere, fuori dagli appositi cesti;
 - d) appendere sulle tombe oggetti in mancanza di autorizzazione comunale;
 - e) accumulare neve sulle sepolture;
 - f) abbandonare scope, stracci, innaffiatori o altro materiale;
 - g) calpestare o manomettere aiuole, fiori e alberi;

- h) sedere sulle sepolture o sui monumenti, camminare sulle tombe affioranti, intralciare il passaggio, nonché delimitare le sepolture con catene o altro in mancanza di autorizzazione comunale;
 - i) offrire a visitatori e lavoratori, a titolo oneroso o gratuito, beni e servizi di qualsiasi genere;
 - j) distribuire volantini ed avvisi di qualsiasi genere senza autorizzazione comunale;
 - k) scattare fotografie o effettuare registrazioni e riproduzioni audiovisive di qualsiasi genere senza autorizzazione comunale;
 - l) questuare;
 - m) portare cani o altri animali, anche se tenuti a catena o guinzaglio.
7. L'ingresso alle aree cimiteriali è vietato ai minori degli anni dieci non accompagnati e a chi sia in evidente stato di alterazione psico fisica.
8. E' proibito passare attraverso i campi e attraverso le fosse se non autorizzati. Il passaggio deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime;
9. E' vietata in tutta l'estensione del cimitero ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture.
10. E' vietato recar qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero o delle cappelle, alle lapidi ecc. com'è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale.
11. All'interno delle aree cimiteriali non è ammessa la circolazione di veicoli privati, ad eccezione di quelli previamente autorizzati di volta in volta.
12. Il Comune può rilasciare alle persone con difficoltà di deambulazione permessi annuali per accedere alle aree cimiteriali con l'ausilio di biciclette o altri mezzi idonei. Il permesso viene rilasciato dietro istanza scritta corredata da certificato medico, è nominativo, indica il tipo (o i tipi) di mezzo che il privato è autorizzato ad usare e può essere rinnovato di anno in anno a fronte del deposito di certificato medico che attesti la permanenza o l'aggravamento delle difficoltà di deambulazione che avevano giustificato il primo rilascio del permesso.
13. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine. Nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata, quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno raccolte e depositate nell'ossario ad opera e cura del Responsabile del servizio di custodia del cimitero.

Art. 65 – Rimozione di ornamentazioni indecorose o pericolanti

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi ecc.
2. Nel caso venissero a cedere e non potessero più essere rimessi a posto, qualora dietro avviso non fossero ritirati dalle famiglie interessate entro un mese, sarà cura del Comune e del Responsabile del servizio di custodia del cimitero programmarne il ritiro, la distruzione o l'utilizzo nel cimitero.
3. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo, come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per la morte degli aventi diritto.

Art. 66 – Divieto di assistere alle esumazioni

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità o al personale addetto presenziare alle esumazioni e alle estumulazioni ordinarie e straordinarie.

Art. 67 - Sepolture private fuori dal cimitero

1. Eventuali sepolture private fuori dal cimitero, autorizzate a norma del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 s.m.i. e contemplate dall'art. 340 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità Comunale come i cimiteri comuni e devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le sepolture private esistenti nel cimitero.

Art. 68 - Vigilanza da parte di Sindaco, Responsabile del servizio di custodia del cimitero e ASL

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sul cimitero spettano al Sindaco.

2. L'Azienda Sanitaria Locale vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare servizio. Suo compito è di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti, così generali come locali, che reggono la materia, e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.
3. Il cimitero può avere un custode residente in locali appositi, oppure un Responsabile del servizio di custodia, responsabili della sua buona tenuta.

Art. 69 - Rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale, sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
2. Tali rifiuti dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa speciale di riferimento.

TITOLO 10

NORME PER LE SEPOLTURE

Art. 70 - Aveni diritto alla sepoltura nei cimiteri comunali

1. Il Comune è tenuto a garantire la sepoltura in uno dei cimiteri comunali, quando non venga richiesta altra destinazione, a cadaveri, ceneri, resti mortali di:
 - a) persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse la residenza;
 - b) persone morte fuori dal Comune, ma qui residenti in vita;
 - c) persone che siano parenti in linea retta fino al secondo grado (genitori, fratelli o sorelle, figli) o legate da rapporto di coniugio di defunti tumulati nei cimiteri o di persone che posseggono i requisiti per essere tumulati
 - d) persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata;
 - e) nati morti e prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 s.m.i, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale, o comunque a quelli i cui genitori sono residenti nel Comune;
 - f) persone le cui parti anatomiche, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale, risultino riconoscibili;
2. Nel solo caso di concessionario residente nel territorio del Comune, sono consentite la tumulazione o l'inumazione di salma, cassetta di resti mortali o urna cineraria di parenti e affini fino al secondo grado anche non rientranti nei casi previsti nel comma precedente, nella sepoltura data in concessione.

Art. 71 - Tipologie di sepoltura

1. Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.
2. Sono ad inumazione le sepolture nella terra. Le aree destinate ad inumazione di salme sono in campo comune.
3. Sono a tumulazione le sepolture, regolate da concessione amministrativa, in:
 - a) loculi individuali;
 - b) urnette ossario per la raccolta di resti mortali individuali;
 - c) tombe di famiglia.
4. Nei loculi e nelle urnette ossario, nel rispetto del Regolamento vigente, è possibile valutare l'inserimento di urne cinerarie o urnette ossario di altri defunti.
5. Il Comune può porre a disposizione dei privati anche aree per tombe giardino o tombe monumentali.

TITOLO 11

DISCIPLINA RELATIVA ALLE INUMAZIONI

Art. 72 – Idoneità e suddivisione delle aree destinate alle inumazioni

1. Ogni cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica e mineralogica, alle proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.
3. In ciascun cimitero comunale, alcune aree sono riservate all'inumazione.
4. Almeno un'area del campo sarà riservata all'inumazione delle salme che, pur trascorso il prescritto periodo di decomposizione, non siano del tutto decomposte.

Art. 73 – Caratteristiche della fossa per inumazione e riconoscimento del defunto

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a 1,5 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata venga alla superficie.
2. Le fosse devono distare l'una dall'altra mt 0,50 da ogni lato.
3. La lapide verticale deve avere una larghezza massima di mt 0,80 ed un'altezza massima di mt 1,20. La lapide orizzontale deve avere una larghezza massima di mt 0,80 e una lunghezza massima di mt 1,80. La posa delle lapidi potrà essere effettuata solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale.
4. Ogni cadavere destinato a inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
5. Su ogni fossa viene posizionato dal Responsabile del servizio di custodia del cimitero un provvisorio supporto in legno riportante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto, che verrà poi sostituito dal privato con idonea lastra in marmo riportante le stesse indicazioni.

Art. 74 – Modalità di inserimento della cassa nella fossa

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza.
2. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo meccanismo sicuro.
3. Ogni fossa può essere di norma destinata ad accogliere un solo cadavere, salvo i casi precedentemente specificati.
4. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita.

Art. 75 - Inumazione del feretro

1. Le sepolture vengono accordate ogniquale volta non sia richiesta una diversa sepoltura in concessione a pagamento.
2. Tutte le sepolture in campo comune hanno la durata legale di 10 anni e non sono rinnovabili.
3. L'utilizzazione e assegnazione delle fosse sarà in ordine progressivo.
4. Ogni fossa può essere di norma destinata ad accogliere un solo cadavere, salvo i casi precedentemente specificati.
5. Qualora le comprovate usanze funebri dei culti diverso da quello cattolico non ammettano l'esumazione ordinaria, non si potrà procedere all'inumazione in campo comune.
6. Alla scadenza dei 10 anni è obbligo degli interessati manifestare le proprie volontà in merito al posizionamento dei defunti. In mancanza di tali dichiarazioni il Comune potrà programmare l'esumazione e il posizionamento dei resti nell'ossario comune.
7. Ad esumazione effettuata, le salme che non dovessero essere naturalmente demineralizzate verranno inserite in casse biodegradabili e inumate nuovamente in area apposita. Su richiesta degli aventi diritto sarà possibile

valutarne la cremazione.

Art. 76 - Inumazione delle ceneri per lenta dispersione

1. L'inumazione delle ceneri, per una lenta dispersione, è consentita solo in area cimiteriale.
2. La durata dell'inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di dieci anni.
3. Non è consentita l'inumazione delle ceneri in campi diversi da quelli allestiti presso i cimiteri comunali ovvero è possibile l'inumazione di un'urna cineraria anche sopra una tomba a terra comune, in linea con il capo 14 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; in tal caso la durata dell'inumazione è pari al periodo residuo per il defunto già inumato.
4. Le fosse di inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m 0,25 per 0,25 e separate tra loro da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,30. È d'obbligo uno strato di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo.
5. Le fosse di inumazione saranno contraddistinte da identici cippi sui quali saranno fissate identiche targhe di materiale lapideo o di altro materiale con indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. La dimensione e le caratteristiche dei cippi e delle targhe vengono stabilite dalla direzione dei servizi cimiteriali, anche in relazione alle misure delle fosse adottate, pur nel rispetto di quelle minime prefissate.
6. Le urne destinate all'inumazione devono essere costituite di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.
7. Il servizio di inumazione delle ceneri viene svolto esclusivamente dagli operatori dei servizi cimiteriali, previo pagamento della relativa tariffa nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.
8. Alla scadenza dell'inumazione, trattandosi di una forma di dispersione e non dovendo, quindi, procedere ad operazioni di esumazione, nessun avviso sarà collocato in prossimità del campo. Il Responsabile del servizio cimiteriale procederà con la rimozione dei cippi, che resteranno di proprietà del Comune.

Art. 77 - Ornamenti alle fosse

1. Sulle fosse è permesso, a cura e spese dei privati:
 - a) disporre fiori, anche in vaso, e corone;
 - b) coltivare aiuole con piccoli arbusti di altezza non superiore a metri 1,10 purché le radici e i rami non ingombrino le tombe vicine e le aiuole occupino soltanto la superficie della fossa;
 - c) recingere gli spazi sovrastanti le fosse con contorni in cemento o in marmo, di altezza non superiore a 10 cm;
 - d) collocare lapidi, croci, monumentini in metallo, cemento, pietra o marmo, purché stabili e di altezza non superiore a mt. 1,50 e previo pagamento della relativa tassa. Tali ricordi, trascorso il periodo normale 10 dieci anni, restano di proprietà del Comune.
 - e) collocare piccoli manufatti artistici;
 - f) collocare ceri o, qualora esistano gli impianti necessari, installare lampade per l'illuminazione votiva.
2. Le scritte devono essere limitate a nome, cognome, età, data di nascita, data di morte, condizione delle persone defunte e nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà del Responsabile dei servizi Cimiteriali autorizzare iscrizioni integrative.
3. Il Comune potrà provvedere alla rimozione degli ornamenti pericolanti o fatiscenti dopo che siano trascorsi inutilmente trenta giorni dalle pubbliche affissioni con cui si invitano gli interessati a provvedere.
4. Le piante e gli arbusti di altezza superiore alla misura consentita sono vietati e devono essere ridotti su semplice invito dell'Ufficio di competenza. In caso di inadempienza il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed eventualmente allo sradicamento.
5. All'infuori di quanto è stato indicato nel presente Regolamento, nel campo è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria non autorizzata.

TITOLO 12

DISCIPLINA RELATIVA ALLE TUMULAZIONI

Art. 78 – Divieto di intraprendere opere senza autorizzazione

1. All'infuori di quanto è stato indicato nel presente Regolamento, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria non autorizzata, anche di minima entità.

Art. 79 – Regime concessorio dei loculi

1. I loculi sono sepolcreti a carattere individuale, capaci di un solo feretro, e possono essere disposti di fianco o di punta, oppure interrati e sovrapposti.
2. La tumulazione in loculi cimiteriali viene accordata dal Comune previa istanza del privato e in regime di concessione amministrativa, regolata da atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.
3. La concessione avente ad oggetto la tumulazione in loculi cimiteriali viene accordata quando vi sia una salma da tumulare e previa verifica della concreta disponibilità di loculi. Non è possibile dare in concessione loculi a disposizione di persone vive, ma solo per causa di morte.
4. Le spese di manutenzione sono in solido a carico dei privati concessionari.
5. Il diritto di sepoltura vi è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione, non può essere ceduto in alcun modo e per qualsiasi titolo.
6. Salvo casi eccezionali di pubblica necessità, la tumulazione provvisoria di salme non è ammessa.
7. Il diritto di concessione individuale ha durata di 30 anni dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.
8. Alla scadenza dei 30 anni è riservata agli eredi, o agli aventi titolo, la facoltà di rinnovare la concessione per uguale periodo di tempo (ulteriori 30 anni) dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.
9. Alla scadenza del secondo contratto è riservata agli eredi, o agli aventi titolo, la facoltà di rinnovare la concessione per ulteriori 15 anni, dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza, con possibilità di rateizzare l'importo per una durata massima di 15 anni.
10. Alla scadenza delle concessioni non rinnovate o non rinnovabili, il Comune programmerà l'estumulazione della salma e rientrerà in possesso del loculo, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune. Se la salma non risultasse ancora demineralizzata, prima del posizionamento dei resti mortali nell'ossario comune sono previste inumazione in campo comune ed esumazione a distanza di circa 5 anni.
11. I resti mortali, se richiesto dagli eredi, potranno essere diversamente collocati in urnette ossario individuali, in regime di concessione amministrativa e dietro pagamento del diritto di concessione in vigore.
12. Il Comune, sempre che sia a conoscenza degli indirizzi o dei recapiti telefonici dei concessionari o degli aventi causa, potrà dare avviso agli interessati della scadenza della concessione, anche mediante pubblica affissione, così da consentire agli aventi diritto il rinnovo del contratto o il nuovo posizionamento del defunto.
13. E' obbligo degli interessati manifestare le proprie volontà in merito al posizionamento dei defunti. In mancanza di tali dichiarazioni, dopo 12 mesi dalla scadenza del contratto di concessione il Comune potrà programmarne l'estumulazione e il posizionamento dei resti nell'ossario comune.

Art. 80 - Rinuncia alla concessione

1. Il concessionario, o gli aventi causa, possono rinunciare alla concessione in qualsiasi momento.
2. La rinuncia dovrà essere effettuata per iscritto entro i mesi di Marzo o di Ottobre di ogni anno.
3. Il trasferimento della salma in altra sepoltura del cimitero o in altro cimitero costituisce rinuncia implicita alla concessione.
4. Qualora la rinuncia intervenga prima che siano decorsi 10 anni dal rilascio della concessione stessa, al rinunciante non spetterà diritto ad alcun rimborso. Qualora invece la rinuncia intervenga successivamente, il rinunciante avrà diritto, previa richiesta scritta, a ricevere dal Comune il rimborso di un importo proporzionale agli anni di mancato utilizzo.

5. In caso di rinuncia resteranno comunque a carico del rinunciante le spese di contratto e quelle per la sostituzione della lastra di chiusura del loculo, qualora si rendesse necessaria ad insindacabile giudizio del Comune.
6. Il subentro nella concessione e la conseguente voltura in favore di un nuovo concessionario, qualora il precedente concessionario non sia deceduto, è consentito previo pagamento della tariffa prevista.

Art. 81 - Revoca della concessione

1. Ricorrendo motivate ragioni di pubblico interesse, la concessione potrà essere revocata, con assegnazione di altra sepoltura o sistemazione adeguata.
2. Prima di disporre la revoca, il Comune dovrà comunicare al concessionario l'avvio del relativo procedimento, dando termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della comunicazione per formulare eventuali osservazioni orali o scritte.
3. Trascorso il termine e valutate le eventuali pertinenti osservazioni formulate dal concessionario, il Comune potrà disporre la revoca con provvedimento espresso da comunicarsi a quest'ultimo.

Art. 82 – Piastre di marmo e ornamenti ai loculi

1. La fornitura e la posa delle piastre di marmo dei loculi, nel rispetto delle indicazioni specificate nel presente Regolamento sono a cura del concessionario e dei suoi aventi diritto.
2. Particolari richieste relative alle piastre di marmo devono essere preventivamente autorizzate dal Comune, per non alterare il contesto visivo del lotto, nel rispetto del decoro del luogo.
3. Il costo della piastra di marmo e degli interventi sulla stessa, compresa la rimozione in caso di estumulazione, è a carico del concessionario e dei suoi aventi diritto.
4. Il concessionario ha l'obbligo di indicare sul loculo nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto. In caso di inottemperanza provvederà il Comune previa diffida, rivalendosi per le relative spese.
5. Sulle piastre di marmo è permesso, a cura e spese dei privati, installare lampade per l'illuminazione votiva, installare un portavaso per fiori e apporre decorazioni. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno comunque essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. E' sempre vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 15 centimetri.
6. E' vietato posare o apporre sulla piastra e sul pavimento antistante vasi e altri oggetti mobili.
7. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune potrà provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario da effettuarsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

TITOLO 13

DISCIPLINA RELATIVA ALLE TOMBE DI FAMIGLIA PRIVATE

Art. 83 – Regime concessorio delle tombe di famiglia

1. Le tombe di famiglia possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente. La concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie. Le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia sono compresi gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado, i fratelli e le sorelle consanguinee e il coniuge;
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Le spese di cura e manutenzione della tomba sono in solido a carico dei privati concessionari.
3. Le concessioni delle tombe di famiglia hanno la durata di 99 anni. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno presentare la documentazione che attesti la regolarità della successione. La riconferma della successione verrà

accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

4. Il Comune, sempre che sia a conoscenza degli indirizzi o dei recapiti telefonici dei concessionari o degli aventi causa, potrà dare avviso agli interessati della scadenza della concessione, anche mediante pubblica affissione, così da consentire agli aventi diritto il rinnovo del contratto o il nuovo posizionamento dei defunti.

5. E' obbligo degli interessati manifestare le proprie volontà in merito al posizionamento dei defunti. In mancanza di tali dichiarazioni, dopo 12 mesi dalla scadenza del contratto di concessione il Comune potrà programmarne l'estumulazione e il posizionamento dei resti nell'ossario comune.

Art. 84 - Concessioni di oltre 99 anni rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 s.m.i.

Art. 85 - Costruzione privata di tombe giardino e tombe monumentali

1. Il Comune, su deliberazione del Consiglio Comunale, può destinare aree cimiteriali e dare in concessione del terreno per la costruzione di tombe giardino (costituite da loculi sotterranei) e tombe monumentali (costituite da loculi in superficie) a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

2. A seconda dei soggetti che hanno diritto di usarle, le sepolture private si distinguono in "sepolcri familiari" e "sepolcri collettivi".

3. L'assegnazione in uso delle aree verrà effettuata in base alla data di presentazione delle domande seguendo l'ordine cronologico di protocollo.

4. Le tombe non potranno essere oggetto di cessione tra privati.

5. Ai casi di sepoltura si applica, in quanto compatibile, la disciplina del presente Regolamento.

6. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

7. Nelle aree avute in concessione, tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati ed essere dotate di adeguato ossario.

8. Il diritto d'uso delle sepolture private spetta ai soggetti legittimati a seconda della tipologia del sepolcro, come definito negli articoli successivi. In ogni caso, il diritto d'uso può essere esercitato fino al completamento della capienza del sepolcro.

9. Nelle sepolture private sono sempre vietate l'inumazione e la tumulazione provvisorie.

10. Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere dell'Azienda Sanitaria Locale e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto, viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

11. Ad opera finita e prima dell'uso dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione è stata eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere dell'Azienda Sanitaria Locale.

12. I concessionari, fondatori e loro aventi causa saranno tenuti in solido fra loro:

a) a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture;

b) ad eseguire i lavori di restauro, consolidamento e ristrutturazione che il Comune riterrà motivatamente opportuno prescrivere per ragioni di decoro, sicurezza e igiene.

13. Nel caso di rinuncia o di abbandono mediante comunicazione scritta, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno possesso del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente in possesso della proprietà e delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo, con libertà di cessione e concessione a terzi.

Art. 86 - Sepolcro familiare

1. E' sepolcro familiare la sepoltura privata il cui uso è riservato alle persone:

- a) dei concessionari;
- b) degli altri eventuali fondatori del sepolcro, sebbene non indicati espressamente nella concessione;
- c) dei familiari dei soggetti cui alle precedenti lettere a) e b).

2. Ai presenti fini, sono considerati:

- a) concessionari: i titolari della concessione in essa indicati nominativamente;
- b) fondatori del sepolcro: i soggetti concessionari e gli altri che, sebbene non titolari della concessione amministrativa, dimostrino di aver contribuito sin dal principio alle spese di realizzazione e mantenimento del sepolcro ed il cui nome (o il nome della cui famiglia) vi compariva sin dall'inizio;
- c) familiari: le persone, diverse dai concessionari e dagli altri eventuali fondatori, che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:

- sono state nominativamente indicate nell'atto di concessione quali aventi diritto alla sepoltura;
- dimostrino di essere coniugi non legalmente separati o discendenti dei concessionari o degli altri fondatori;
- dimostrino di essere parenti o affini fino al terzo grado dei concessionari o degli altri fondatori;
- dimostrino di aver convissuto almeno per l'anno precedente il decesso con uno dei concessionari o degli altri eventuali fondatori del sepolcro.

3. Con atto scritto indirizzato al Comune, i concessionari e gli altri eventuali fondatori del sepolcro, all'unanimità, possono escludere dalla sepoltura uno o più soggetti che, diversamente, vi avrebbe diritto.

Art. 87 - Sepolcro collettivo

1. E' sepolcro collettivo la sepoltura privata concessa a un ente ed il cui uso è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e nell'atto di concessione.

2. Con atto scritto indirizzato al Comune, il legale rappresentante dell'ente, previa conforme delibera dell'organo assembleare, può escludere dalla sepoltura uno o più soggetti che, diversamente, vi avrebbe diritto.

Art. 88 - Rinuncia al diritto d'uso

1. L'avente diritto d'uso della sepoltura privata può rinunciare in qualsiasi momento limitatamente alla propria posizione personale. Nel caso di sepolcro familiare, la rinuncia non pregiudica di per sé i diritti dei familiari del rinunciante.

2. La rinuncia va fatta per iscritto, è atto unilaterale recettizio ed è sempre revocabile.

3. La rinuncia al diritto d'uso personale non fa sorgere diritto ad alcun rimborso o indennizzo.

4. Nel caso di sepolcro familiare, sono ammesse esclusivamente rinunce pure e semplici, con divieto pertanto di individuare soggetti in qualsiasi modo beneficiari della rinuncia medesima.

5. Nel caso di sepolcro ereditario, la rinuncia impedisce di per se stessa di trasferire il diritto ad altri.

Art. 89 - Rinuncia alla concessione

1. La concessione relativa ad un'area destinata a sepoltura privata può essere rinunciata all'unanimità dei concessionari viventi e degli eventuali altri fondatori viventi.

2. Qualora non vi sia alcun concessionario o altro fondatore superstite, la concessione potrà essere rinunciata all'unanimità dei loro aventi causa viventi.

3. Nel caso la concessione venga rinunciata ai sensi del presente articolo, il Comune restituirà agli aventi diritto una parte della tariffa proporzionale al periodo di mancato utilizzo.

Art. 90 - Revoca della concessione

1. Ricorrendo motivate ragioni di pubblico interesse, la concessione potrà essere revocata, con assegnazione di altra sepoltura o sistemazione adeguata.

2. Prima di disporre la revoca, il Comune dovrà comunicare al concessionario o ai suoi aventi causa, ove noti, l'avvio del relativo procedimento, dando termine non inferiore 30 trenta giorni dal ricevimento della

comunicazione per formulare eventuali osservazioni orali o scritte.

3. Trascorso il termine e valutate le eventuali pertinenti osservazioni formulate dal concessionario, il Comune potrà disporre la revoca con provvedimento espresso da comunicarsi a quest'ultimo.

TITOLO 14

POSIZIONAMENTO DEI RESTI MORTALI

Art. 91 - Resti mortali

1. Si definisce "resto mortale":

- a) in generale: il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere;
- b) per salme inumate: l'esito della trasformazione delle stesse allo scadere del turno almeno decennale di rotazione per effetto di mummificazione o saponificazione;
- c) per salme tumulate: l'esito della trasformazione allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni per effetto di corificazione.

2. Gli eventuali oggetti di valore o ricordi personali rinvenuti tra i resti mortali al momento dell'esumazione o dell'estumulazione, se richiesti dai familiari presenti alle operazioni, verranno a questi consegnati previa sottoscrizione di apposita ricevuta.

Se non richiesti dai familiari, tali oggetti seguono i resti del defunto nel caso in cui questi vengano raccolti in cellette ossario oppure passano nel possesso del Comune nel caso in cui i resti mortali vengono dispersi nell'ossario comune.

3. Il Comune tiene un registro in cui sono elencati gli oggetti rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni che non siano stati richiesti dai familiari, la data dell'esumazione o estumulazione ed il nominativo della persona cui appartenevano i resti mortali.

Art. 92 - Ossario comune e urnette ossario

1. I cimiteri comunali dispongono di un ossario comune destinato a raccogliere:

- a) le ossa provenienti dalle esumazioni ordinarie;
- b) le ossa provenienti dalle salme estumulate che si trovino in condizione di completa mineralizzazione accertata dal coordinatore sanitario.

2. I cimiteri dispongono altresì di cellette ossario destinate a raccogliere i resti mortali di cui sopra ed il cui utilizzo viene accordato dal Comune, previa istanza del privato, in regime di concessione amministrativa.

3. Ciascuna celletta ossario può contenere anche più di una sola cassetta.

Art. 93 - Regime concessorio delle urnette ossario

1. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Le spese di manutenzione sono in solido a carico dei privati concessionari.

3. Il diritto di sepoltura vi è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione, non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

4. Il diritto di concessione individuale ha durata di 30 anni dalla data della tumulazione dei resti mortali per i quali l'urnetta ossario è stata concessa.

5. Alla scadenza dei 30 anni è riservata agli eredi, o agli aventi titolo, la facoltà di rinnovare la concessione per uguale periodo di tempo (ulteriori 30 anni) dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

6. Alla scadenza del rinnovo è riservata agli eredi, o agli aventi titolo, la facoltà di rinnovare la concessione per ulteriori 15 anni, dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

7. Alla scadenza delle concessioni non rinnovate o non rinnovabili, il Comune programmerà l'estumulazione dei resti mortali e rientrerà in possesso dell'urnetta ossario, facendo porre i resti nell'ossario comune.

8. I resti mortali, se richiesto dagli eredi, potranno essere diversamente collocati in loculi già in concessione, dietro pagamento delle spese cimiteriali in vigore al momento dell'inserimento. La scadenza della concessione

relativa al loculo resterà comunque quella prevista al momento della stipula e non subirà modifiche.

9. Il Comune, sempre che sia a conoscenza degli indirizzi o dei recapiti telefonici dei concessionari o degli aventi causa, potrà dare avviso agli interessati della scadenza della concessione, anche mediante pubblica affissione, così da consentire agli aventi diritto il rinnovo del contratto o il nuovo posizionamento dei resti mortali dei defunti.

10. E' obbligo degli interessati manifestare le proprie volontà in merito al posizionamento dei resti mortali dei defunti. In mancanza di tali dichiarazioni, dopo 12 mesi dalla scadenza del contratto di concessione il Comune potrà programmare l'estumulazione e il posizionamento dei resti nell'ossario comune.

Art. 94 - Rinuncia alla concessione

1. Il concessionario o, all'unanimità, i rispettivi aventi causa, possono in qualsiasi momento rinunciare alla concessione mediante richiesta scritta, senza che ciò faccia sorgere in capo al rinunciante il diritto a rimborso alcuno per il periodo non utilizzato.

Art. 95 - Revoca della concessione

1. Ricorrendo motivate ragioni di pubblico interesse, la concessione potrà essere revocata, con assegnazione di altra sistemazione adeguata.

2. Prima di disporre la revoca, il Comune dovrà comunicare al concessionario l'avvio del relativo procedimento, dando termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della comunicazione per formulare eventuali osservazioni orali o scritte.

3. Trascorso il termine e valutate le eventuali pertinenti osservazioni formulate dal concessionario, il Comune potrà disporre la revoca con provvedimento espresso da comunicarsi a quest'ultimo.

4. Il subentro nella concessione e la conseguente voltura in favore di un nuovo concessionario, qualora il precedente concessionario non sia deceduto, è consentito previo pagamento della tariffa appositamente prevista.

Art. 96 - Piastre di marmo e ornamenti alle urnette ossario

1. La fornitura e il posizionamento delle lastre di chiusura delle cellette ossario, comprese le spese per la rimozione in caso di estumulazione, è a carico del concessionario e dei suoi aventi diritto.

2. Particolari richieste relative alle piastre di marmo devono essere preventivamente autorizzate dal Comune per non alterare il contesto visivo del lotto, nel rispetto del decoro e del luogo.

3. Il concessionario ha l'obbligo di indicare sulla lastra nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto. In caso di inottemperanza provvederà il Comune previa diffida, rivalendosi per le relative spese.

4. Sulle lastre è permesso, a cura e spese dei privati installare un piccolo portafiori.

5. Decorazioni, abbellimenti e iscrizioni particolari non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. E' comunque vietata la posa di oggetti e che sporgano dalla lapide oltre i 15 centimetri.

8. E' vietato posare o apporre sulla piastra e sul pavimento antistante vasi e altri oggetti mobili.

9. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune potrà provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario da effettuarsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

TITOLO 15

ESUMAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Art. 97- Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo 10 anni dalla inumazione, seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

2. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni, salvo che sussista la necessità di un periodo di riposo del lotto.

3. Prima che siano trascorsi 10 anni è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni

dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

4. Scaduto il decennio dell'inumazione, il Comune porrà sulla fossa un avviso mediante il quale verrà resa nota la data prevista per l'esumazione.
5. L'elenco degli avvisi di esumazione verrà altresì affisso all'albo pretorio del Comune e pubblicato sul sito web del Comune.
6. I familiari del defunto avranno diritto di assistere alle operazioni.

Art. 98 – Trattamenti di igienizzazione e disinfezione

1. Nel programmare una esumazione si dovrà tener conto del tempo in cui il feretro è stato inumato, per calcolare la probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%. Ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
3. Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto nell'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà pure essere disinfettata con acqua di calce e con soluzione creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno indossare guanti in gomma, camice e berretto di grossa tela.
5. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.

Art. 99 – Posizionamento dei resti mortali

1. I resti mortali provenienti da esumazioni ordinarie devono di norma essere raccolti e depositati nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle e deporle in urnette ossario in regime di concessione amministrativa. In tal caso i resti devono essere raccolti in cassetta di zinco di spessore non inferiore a 0,66 mm, chiusa con saldatura, recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.
2. E' possibile inserire una o più cassette zincate in loculi già avuti in concessione, contenenti altri defunti (salme o ceneri), sempre che le dimensioni del loculo e delle cassette lo consentano. La durata del contratto di concessione del loculo è sempre prevalente a quella dell'inserimento della cassetta di zinco.

Art. 100 – Salma non demineralizzata

1. Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, i resti mortali potranno:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
 - b) essere trasferiti in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - c) essere avviati a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile, sui quali andranno riportati nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.
3. L'avvio alla cremazione di cui al comma 2, lett. c), richiede il preventivo consenso dei familiari più prossimi, mentre le soluzioni di cui alle lett. a) e b) possono essere prescelte liberamente dal Comune.
4. Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e nell'immediato intorno del contenitore particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche, nocive e inquinanti per il suolo o la falda idrica.
5. Il tempo di reinumazione è stabilito in 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti e in 2 anni nel caso vi si faccia ricorso.

Art.101 - Esumazioni straordinarie

1. Prima che sia compiuto il prescritto turno di rotazione, le salme possono essere esumate solo nei seguenti casi:

- a) per ordine dell'autorità giudiziaria a scopo di indagine nell'interesse della giustizia;
 - b) per essere trasportate in altre sepolture, per ragioni di pubblico interesse, dietro istanza scritta presentata dal concessionario o, in mancanza, da tutti i parenti del defunto di grado più prossimo;
 - c) per essere destinate alla cremazione.
2. Nei casi di cui alle lettere b) e c), l'esumazione deve essere preceduta da apposita autorizzazione comunale e dalla dichiarazione del coordinatore sanitario dell'ASL che il trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
3. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie non possono eseguirsi:
- a) nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre compresi;
 - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi almeno 2 anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiara che ad essa si può procedere senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
4. Le esumazioni straordinarie per le salme da avviare a cremazione o da trasportare in altre sepolture sono autorizzate dal Sindaco e devono essere eseguite alla presenza del Responsabile del servizio di custodia del cimitero e dell'Azienda Sanitaria Locale.
5. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del Responsabile del servizio di custodia del cimitero, sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità, per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

TITOLO 16

ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Art. 102 - Estumulazioni ordinarie

- 1. Le estumulazioni ordinarie per i loculi cimiteriali e per le tombe di famiglia si eseguono allo scadere del periodo della concessione
- 2. Prima che siano trascorsi 30 anni è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.
- 3. Almeno sei mesi prima della scadenza della concessione il Comune porrà sul loculo un avviso mediante il quale verrà resa nota la data prevista per l'estumulazione (periodo in cui dovrà sempre essere compreso il trimestre ottobre, novembre, dicembre).
- 4. L'elenco degli avvisi di estumulazione verrà altresì affisso all'albo pretorio del Comune e pubblicato sul sito web del Comune.
- 5. Almeno tre mesi prima della data prevista per l'estumulazione il concessionario, presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune, avrà facoltà di indicare dove dovranno essere collocati gli eventuali resti mortali.
- 6. I familiari del defunto avranno diritto di assistere alle operazioni.
- 7. In mancanza di indicazioni da parte dei parenti o degli aventi diritto sul nuovo posizionamento dei resti del defunto, gli stessi verranno posizionati nell'ossario comune.

Art. 103 – Inumazioni per la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione

- 1. I feretri provenienti da estumulazioni ordinarie, compresi quelli provenienti da sepolture private, se la salma non risulta completamente scheletrizzata devono essere inumati.
- 2. Le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione vengono create attraverso uno o più dei seguenti interventi:
 - a) apertura nella cassa metallica di un'apertura adeguata;
 - b) sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile;
 - c) addizione diretta sui resti mortali e sul contenitore di particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche, nocive e inquinanti per il suolo o per la falda idrica.

Art. 104 – Alternative all’inumazione

1. In alternativa all’inumazione di cui all’articolo precedente, sono consentite:
 - d) la tumulazione del feretro estumulato nella stessa o in altra sepoltura, previo ripristino obbligatorio delle condizioni di impermeabilità del feretro secondo le indicazioni del personale ASL;
 - e) la cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile, sui quali andranno riportati nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. L’avvio alla cremazione richiede il preventivo consenso dei familiari più prossimi.

Art. 105 - Estumulazioni straordinarie

1. Prima della scadenza della concessione, i feretri possono essere estumulati solo nei seguenti casi:
 - a) per ordine dell’autorità giudiziaria a scopo di indagine nell’interesse della giustizia;
 - b) per essere trasportate in altre sepolture, per ragioni di pubblico interesse, dietro istanza scritta presentata dal concessionario o, in mancanza, da tutti i parenti del defunto di grado più prossimo;
 - c) per essere destinate alla cremazione.
2. Nei casi di cui alle lettere b) e c), l’estumulazione deve essere preceduta da apposita autorizzazione comunale e dalla dichiarazione del coordinatore sanitario dell’Azienda Sanitaria Locale.
3. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell’anno l’estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l’Ufficiale Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. Qualora venga constatata la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione.
4. Durante l’estumulazione si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno caso per caso dettate dall’Azienda Sanitaria Locale e che devono essere inserite nell’autorizzazione del Sindaco, a termini del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 s.m.i.
5. Le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell’Azienda Sanitaria Locale e di un incaricato del Comune.
6. Dell’operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il Responsabile del servizio di custodia del cimitero e l’altra dovrà essere depositata all’Ufficiale di Stato Civile.

TITOLO 17

ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 106 - Tipi di illuminazione

1. Sulle cellette non è consentito collocare ceri o installare una lampada elettrica per l’illuminazione votiva.
2. Sulle cellette è consentito installare una lampada alimentata a batteria con luce di colore bianco o giallo solo nel caso non vi sia stato predisposto l’allaccio all’illuminazione votiva.
3. Sulle fosse è consentito collocare ceri.
4. Sui tipi di sepoltura diversi da quelli precedenti, è consentito installare una lampada votiva soltanto mediante allaccio all’impianto comunale previa sottoscrizione dell’apposito contratto con la ditta che si occupa della fornitura dell’energia elettrica nei cimiteri.

Art. 107 - Illuminazione votiva mediante ceri

1. L’utilizzo di ceri per l’illuminazione votiva è limitato alle fosse, con il limite di utilizzo di un solo cero per sepoltura, indipendentemente dal numero dei sepolti.
2. I ceri utilizzati a scopo di illuminazione votiva non dovranno avere fiamma libera e dovranno possedere caratteristiche tali da evitare di sporcare il suolo o le lastre di marmo.
3. I ceri consumati verranno rimossi.

Art. 108 - Illuminazione votiva mediante lampade elettriche

1. Dietro regolare richiesta di almeno uno dei titolari di concessione di sepoltura, il Comune ovvero il soggetto affidatario del servizio di illuminazione votiva mediante lampade elettriche realizzerà a spese del richiedente (ove non già esistente) l'impianto relativo alla sepoltura oggetto della concessione.
2. Formato l'impianto, la lampada verrà attivata previa sottoscrizione di apposito contratto, il quale prevede, a pena di sospensione o risoluzione, il divieto dell'utente di intervenire sull'impianto o manometterlo in qualsiasi modo.
3. Il servizio di illuminazione votiva mediante lampade elettriche verrà curato dal Comune o dalla ditta che si occupa della fornitura dell'energia elettrica nei cimiteri, con i quali il soggetto affidatario sottoscriverà apposito contratto.
4. I nominativi e gli indirizzi di coloro che usufruiscono del servizio di illuminazione votiva mediante lampade elettriche sono iscritti in un apposito ruolo.
5. Il contratto di servizio prevede l'obbligo per gli utenti di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione relativa alla residenza e agli intestatari del contratto o della concessione.

TITOLO 18

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL CIMITERO

Art. 109 – Affidamento e custodia del cimitero

1. La custodia del cimitero è affidata, per quanto riguarda i servizi cimiteriali, ad un'unica persona alle dipendenze del Comune oppure ad una ditta esterna qualificata, che nomina il Responsabile del servizio di custodia del cimitero.
2. La verifica e il controllo del rispetto della normativa in merito a sanità e igiene è affidata al Sindaco, al Responsabile del servizio di custodia del cimitero e all'Ufficiale Sanitario.

Art. 110 – Obblighi del Responsabile del servizio di custodia del cimitero

1. Il Responsabile del servizio di custodia del cimitero custodisce la chiave della porta e dei diversi locali del cimitero ed è incaricato dell'esecuzione del presente Regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo nonché la verifica della documentazione, delle autorizzazioni e la tenuta dei registri.

A titolo esemplificativo, egli deve:

- a) Dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
- b) Segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
- c) Curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
- d) Curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe;
- e) Curare la pulizia dei portici dei locali ed in generale di tutto il cimitero;
- f) Provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi e delle croci;
- g) Tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti;
- h) Verificare che ogni seppellimento avvenga solo in presenza delle autorizzazioni e della documentazione prevista dalla legge;
- i) Eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
- l) Avvertire l'Azienda Sanitaria Locale ogni volta che si presenti un caso che necessita di particolari linee sanitarie, eseguendo le operazioni che gli vengono impartite.

Art. 111 – Vaccinazioni per gli addetti ai lavori nel cimitero

1. E' fondamentale che ogni addetto al cimitero consulti il proprio Medico competente per valutare l'effettivo

rischio lavorativo e ricevere le vaccinazioni consigliate e obbligatorie, come prescritto dalla Legge 5 marzo 1963 n. 292 s.m.i.

TITOLO 19

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 112 – Divieto di operazioni tendenti alla riduzione del cadavere e reato di vilipendio di cadavere

1. E' vietato eseguire sulle salme operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse utilizzate al momento dell'inumazione e della tumulazione.
2. Il Responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e all'Azienda Sanitaria Locale chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 113 – Lapidi, cippi e oggetti di valore rinvenuti

1. Le lapidi, i cippi, o simili manufatti devono essere ritirati dal Responsabile del servizio di custodia del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o nel restauro del cimitero medesimo.
2. Le monete, le pietre preziose ed in generale le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.
3. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti nell'interno del cimitero.

Art. 114 – Conseguenze contravvenzionali per comportamenti non convenienti

1. Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente sarà diffidato e invitato ad uscire immediatamente dal cimitero stesso od anche, ove occorra, accompagnato all'esterno dal Responsabile del servizio di custodia del cimitero, da altro personale addetto o da agenti di Polizia Locale. Restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Art. 115 – Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca oggetto di sanzione da parte di disposizione legislativa speciale, chiunque violi una qualsiasi delle disposizioni del presente Regolamento è soggetto, quando le contravvenzioni non costituiscono reato più grave, all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di euro 25 ad un massimo di euro 500 ai sensi dell'art. 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 s.m.i.
2. Nella determinazione concreta della sanzione amministrativa pecuniaria tra il minimo ed il massimo si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione e alle condizioni economiche dell'agente.
3. Si applica la Legge 24 novembre 1981 n. 689 s.m.i.

Art. 116 - Casi atipici

1. Ove si verificassero casi non specificamente disciplinati dal presente Regolamento, resta salva la facoltà della Giunta Comunale di pronunciarsi con apposita delibera anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 117 – Costi dei servizi cimiteriali e delle concessioni amministrative

1. Per i costi dei servizi cimiteriali e delle concessioni amministrative si rimanda all'allegato A) del presente Regolamento, che ha valore ricognitivo.
2. Eventuali modifiche ai costi dei servizi cimiteriali e delle concessioni amministrative potranno essere deliberate dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe dell'esercizio finanziario di riferimento.

Art. 118 Normativa di riferimento

1. Per quanto non espressamente indicato si rimanda alla normativa alla base del presente Regolamento (allegato B), in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e al Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265.

Art. 119 – Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

ALLEGATO A

Costo dei servizi cimiteriali ordinari:

Posizionamento resti in ossario comune	Euro 0,00
Inumazione	Euro 100,00
Esumazione	Euro 100,00
Estumulazione da loculo	Euro 120,00
Estumulazione da urna	Euro 180,00
Smaltimento cassa	Euro 180,00
Inserimento ceneri in loculo	Euro 120,00
Inserimento ceneri in urna	Euro 120,00
Inserimento cassetta zincata in loculo	Euro 120,00
Inserimento cassetta zincata in urna	Euro 180,00
Tumulazione	Euro 10,00
Sigillatura piastra di chiusura loculo	Euro 25,00
Sigillatura piastra di chiusura urna	Euro 35,00

Il costo dei servizi STRAORDINARI verrà conteggiato dopo aver valutato il singolo caso specifico e aver richiesto preventivo alla ditta specializzata incaricata di effettuare le varie operazioni.

Costo affidamento urna cineraria:

Rilascio di autorizzazione alla conservazione di urna cineraria in abitazione	Euro 25,00
Verifica della regolare conservazione dell'urna cineraria	Euro 25,00
Presa d'atto di variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria	Euro 25,00

Non viene applicata alcuna tariffa per l'aggiornamento delle registrazioni conseguenti a cambio di residenza del familiare affidatario dell'urna, ritenendo che il luogo di abituale conservazione dell'urna coincida con la residenza legale.

Costo del contratto di concessione amministrativa trentennale – Cimitero di Gargnano:

Contratto di concessione urnetta ossario	Euro 258,49
Contratto di concessione loculo zona L	Euro 849,31
Contratto di concessione loculo zona G1	Euro 1.218,58
Contratto di concessione loculo zona G2 e G3	Euro 1.624,77
Contratto di concessione loculo zona V1, V2 e V3	Euro 1.624,77
Contratto di concessione urna	Euro 1.883,00

La stipula del contratto prevede l'apposizione di marca da bollo di euro 16,00 e il pagamento dei diritti di segreteria, da euro 11,37 a euro 41,77 in base alla tipologia del loculo e dell'urna. La stipula del primo contratto di concessione trentennale prevede inoltre il pagamento delle spese per il servizio di tumulazione e sigillatura della piastra di chiusura (non previste per il contratto di rinnovo). La spesa di sigillatura non è prevista per la concessione di urnette ossario.

Costo del contratto di concessione amministrativa trentennale – Cimiteri delle frazioni:

Contratto di concessione urnetta ossario	Euro 258,49
Contratto di concessione loculo	Euro 1.218,58
Contratto di concessione urna cimitero di Costa	Euro 1.218,58
Contratto di concessione urna cimiteri di Bogliaco, Muslone, Navazzo, Sasso	Euro 1.883,00

La stipula del contratto prevede l'apposizione di marca da bollo di euro 16,00 e il pagamento dei diritti di segreteria, da euro 11,37 a euro 41,77 in base alla tipologia del loculo e dell'urna. La stipula del primo contratto di concessione trentennale prevede inoltre il pagamento delle spese per il servizio di tumulazione e sigillatura della piastra di chiusura (non previste per il contratto di rinnovo). La spesa di sigillatura non è prevista per la concessione di urnette ossario.

Costo concessione area per tombe di famiglia, tombe giardino e tombe monumentali:

Area inferiore a 8 mq per realizzazione meno di 6 loculi	Euro 1.300 al mq
Area da 8 a 12 mq per realizzazione n. 6 loculi	Euro 1.500 al mq
Area da 8 a 12 mq per realizzazione n. 8 loculi	Euro 1.900 al mq
Area da 8 a 12 mq per realizzazione n. 10 loculi	Euro 2.400 al mq
Area da 13 a 16 mq per realizzazione n. 6 loculi	Euro 1.600 al mq
Area da 13 a 16 mq per realizzazione n. 8 loculi	Euro 2.000 al mq
Area da 13 a 16 mq per realizzazione n. 10 loculi	Euro 2.600 al mq

Riferimenti normativi:

Codice Penale, Testo del R.D. 19 ottobre 1930 n. 1398 s.m.i.

Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 s.m.i.

Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937 n. 1379

Convenzione 28 aprile 1938 tra Santa Sede e Italia, resa esecutiva da R.D. 16 giugno 1938 n. 1055

Codice Civile, Testo del R.D. 16 marzo 1942, n. 262 s.m.i.

Legge 15 febbraio 1961 n. 83

Legge 5 marzo 1963 n. 292

Legge 2 dicembre 1975 n. 644

D.P.R. 16 giugno 1977 n. 409 (Regolamento di esecuzione della Legge 2 dicembre 1975 n. 644)

Legge 23 dicembre 1978 n. 883 s.m.i.

Legge 24 novembre 1981 n. 689

Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285

Legge 10 ottobre 1990 n. 287 s.m.i.

D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada)

D.LGS. 17 marzo 1995 N. 230

D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396

Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i.

Legge 30 marzo 2001 n. 130

D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152

Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33

D.P.R. 13 dicembre 2010 n. 248

Regolamento regionale 14 giugno 2022, n. 4

Circolari della Regione Lombardia - Settore Sanità e Igiene